



Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po



ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE

Decreto n°320/2021

Parma, 03-08-2021

OGGETTO: ART. 68 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I., ART. 57, COMMA 4 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO (PAI-PO) E ART. 9 DELLA DELIBERAZIONE C. I. N. 4 DEL 17 DICEMBRE 2015 E S.M.I. ADOZIONE DI UN "PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO (PAI-PO) E DEL PGRA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO: TORRENTE VARAITA DA COSTIGLIOLE SALUZZO ALLA CONFLUENZA NEL FIUME PO" E SUA PUBBLICAZIONE, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE PARTI INTERESSATE, AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 4 TER DEL D. LGS. N. 152/2006 E DELLA SUCCESSIVA APPROVAZIONE.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (di seguito brevemente definita “*Direttiva Europea Alluvioni*” o “*DEA*”);
- il D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante “*Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*” e s. m. i.;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*”;
- in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, relativo a “*Norme in materia di Autorità di bacino*”;
- il DM 25 ottobre 2016, n. 294 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “*Disciplina dell'attribuzione e del*

trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”;

- il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato lo “*Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*”;
- il DPCM 4 aprile 2018, recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell’articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*”;
- il DL 16 luglio 2020, n. 76 (recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- in particolare, il comma 3 dell’art. 54 (*Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico*) del suddetto DL n. 76/2020, il quale ha modificato l’art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 inserendovi i commi 4bis e 4ter;

RICHIAMATI

- il “*Piano stralcio delle fasce fluviali*” (PSFF, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997 e successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998);
- il “*Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*” (PAI, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 e successivamente approvato con DPCM 24 maggio 2001) e le successive modifiche ed integrazioni di tale stralcio del Piano di bacino del Po;
- in particolare, gli Elaborati n. 3 (*Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico*), n. 8 (*Tavole di delimitazione delle fasce fluviali*) e n. 7 (*Norme di Attuazione*) del suddetto PAI, nonché l’Allegato 3 al Titolo II delle stesse Norme di Attuazione (*Metodo di delimitazione delle fasce fluviali*);
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 3 del 23 dicembre 2013, recante “*Presa d’atto delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Padano (art. 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49) ed approvazione delle stesse ai fini dei successivi adempimenti comunitari*”;
- il “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano*” relativo al ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021 (di seguito anche brevemente definito *PGRA* o *PGRA 2015*), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 4 del 17 dicembre 2015 e successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016;
- in particolare, l’art. 9 della suddetta Deliberazione C. I. n. 4/2015, come successivamente integrato dall’art. 10 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016;
- la Variante al *Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po* adottata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 e successivamente approvata con DPCM 22 febbraio 2018 recante, tra l’altro, integrazioni all’Elaborato n. 7 (*Norme di Attuazione*) del PAI finalizzate al coordinamento tra il PAI ed il PGRA del Distretto idrografico del fiume Po, in conformità all’art. 7, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 49/2010;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 20 dicembre 2019, recante “*Mappe della pericolosità da alluvione e Mappe del rischio di alluvioni – Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto Legislativo n. 49/2010*”;
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 8 del 20 dicembre 2019, recante “*Adempimenti conseguenti all’adozione della Deliberazione C.I.P. n. 7 del 20 dicembre 2019*”;
- il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 131 del 31 marzo 2021, recante “*Approvazione di aggiornamenti cartografici delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di*

Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po relative al II ciclo sessennale di pianificazione, pubblicate in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione CIP n. 8/2019. Ripubblicazione di alcune Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po relative al II ciclo sessennale di pianificazione ed avvio di una ulteriore fase di partecipazione attiva degli interessati rispetto ad esse”;

RICHIAMATO; INOLTRE

- il Decreto del Segretario generale di questa Autorità n. 67 del 27 aprile 2017, recante “D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i artt. 66 – 68: avvio della procedura di adozione di uno ‘Schema di Progetto di Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): torrente Varaita da Costigliole Saluzzo alla confluenza nel fiume Po’ - pubblicazione dello schema del Progetto di Variante, ai fini della partecipazione attiva delle parti interessate, ai sensi dell’art. 66, comma 7 del D. lgs. n. 152/2006”;

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Po ha adottato il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico nazionale del fiume Po” (approvato con DPCM 24 maggio 2001: di seguito brevemente definito PAI-Po o PAI);
- il PAI-Po costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato, le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo dell’ambito territoriale di riferimento costituito dall’intero bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po (individuato come da perimetrazione approvata con DPR 1° giugno 1998) chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta. Per tale ambito territoriale di riferimento, il PAI - Po persegue l’obiettivo di garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;
- il PAI-Po, tra l’altro, ha esteso all’intero bacino del fiume Po la delimitazione delle Fasce fluviali (la cui cartografia è contenuta nell’Elaborato 8 del PAI) per i corsi d’acqua presenti in tale ambito territoriale (già introdotta dal “Piano Stralcio delle Fasce Fluviali” o PSFF), integrando, inoltre, la disciplina normativa relativa a tali Fasce (Elaborato 7 del PAI – Norme di Attuazione o NA). Le Fasce fluviali - classificate dal PAI-Po come Fascia A o *Fascia di deflusso della piena di riferimento* (corrispondente alla piena con tempo di ritorno duecentennale), Fascia B o *Fascia di esondazione* e Fascia C o *Fascia di inondazione per piena catastrofica* – perseguono l’obiettivo primario di assicurare ai territori interessati dalla suddetta delimitazione un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali;
- per l’ambito territoriale oggetto di delimitazione delle Fasce fluviali, l’Elaborato n. 3 del PAI-Po (*Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico*) ha definito un *Assetto di Progetto*, da intendersi come la situazione della regione fluviale che (per il conseguimento delle finalità di piano e sulla base delle risultanze delle attività conoscitive svolte a cura dell’Autorità di bacino) si dimostra come la più prossima ad un equilibrio ottimale tra tutte le componenti variabili – naturali ed antropiche – che presentano l’attitudine ad influire in modo rilevante sulle dinamiche fluviali;
- la definizione dell’Assetto di Progetto (operata attraverso la valutazione unitaria ed interrelata della regione fluviale, a norma dell’art. 24 delle NA) adempie alle finalità prioritarie costituite dalla protezione di centri abitati, infrastrutture, luoghi, ambienti e manufatti di pregio paesaggistico, culturale ed ambientale rispetto a eventi di piena di gravosità elevata, nonché di riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha istituito i Distretti idrografici ed ha inoltre previsto la soppressione delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale a suo tempo istituite in forza dell'abrogata legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i. e la loro sostituzione con un'unica Autorità di bacino distrettuale (disciplinata dall'art. 63) per ognuno dei Distretti idrografici di cui all'art. 64;
- nelle more dell'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali ai sensi delle norme di cui al punto precedente, in data 23 ottobre 2007 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2007/60/CE (DEA), il cui scopo è quello di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità (articolo 1 Direttiva);
- per l'attuazione della DEA nel nostro Paese è stato emanato il D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 con il quale, tra l'altro, importanti funzioni relative alla pianificazione oggetto della Direttiva sono state attribuite alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- in particolare, gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 49/2010 hanno stabilito che (fatti salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione delle norme previgenti, nonché del D. Lgs n. 152/2006) per le zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro, le Autorità di bacino distrettuali predisponessero ed adottassero *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* a scala distrettuale e, sulla base delle stesse, *Piani di gestione del Rischio di Alluvioni* (PGRA) per il ciclo sessennale 2015 – 2021, destinati ad essere riesaminati e, se del caso, aggiornati ogni sei anni con le modalità previste dallo stesso Decreto legislativo;
- per quanto concerne il Distretto idrografico del fiume Po di cui all'art. 64 del D. Lgs. n. 152/2006, sulla scorta delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po* (approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 3 del 23 dicembre 2013) con Deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato, per il ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021, il *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* distrettuale (PGRA 2015), successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016, del quale le suddette *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* costituiscono uno specifico Elaborato;
- in conformità all'art. 12 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i., nel corso dell'anno 2018 l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha poi avviato le attività finalizzate al riesame ed all'aggiornamento degli strumenti per la pianificazione distrettuale per la gestione dei rischi di alluvione, in vista del II ciclo sessennale (2021 – 2027), a partire dalle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* (la cui prima versione era stata pubblicata a seguito della Deliberazione C. I. n. 3 del 23 dicembre 2013), in modo da procedere, sulla scorta di tale aggiornamento, al riesame ed eventuale aggiornamento del PGRA per il II ciclo sessennale di pianificazione;
- a seguito della pubblicazione delle *Mappe* aggiornate e dello svolgimento della successiva fase di partecipazione attiva degli interessati (a norma di quanto stabilito dalla Deliberazione CIP n. 8/2019) con Decreto del Segretario Generale n. 131 del 31 marzo 2021 sono stati approvati gli aggiornamenti alle Mappe PGRA relative al II ciclo sessennale di pianificazione;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE

- in adempimento di quanto prescritto dal comma 3 dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 49/2010, sia le *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* sia il PGRA del Distretto del fiume Po sono stati elaborati tenendo conto della preesistenza di strumenti di Piano (in particolare, il PAI) che già perseguivano finalità di tutela in buona misura analoghe a quelle dello stesso PGRA;
- in base, peraltro, a differenze metodologiche utilizzate per l'elaborazione dei due distinti stralci del Piano di bacino distrettuale (PAI e PGRA), nell'ambito delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* sono state individuate anche aree che, a suo tempo, non erano state oggetto degli elaborati cartografici del PAI;

- in virtù, quindi, della stretta connessione tra i contenuti del PAI e quelli del PGRA ed a mente della disposizione di cui all'art. 65, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (che stabilisce la necessità di una interrelazione tra i vari stralci del Piano di bacino distrettuale) l'Autorità di bacino del Po ha ritenuto necessario predisporre una *Variante* al PAI finalizzata ad integrare le *Norme di Attuazione di tale Piano* con specifiche disposizioni per le aree interessate da delimitazione nell'ambito delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni* del PGRA;
- la suddetta *Variante* normativa al PAI è stata adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 ed è poi stata approvata con DPCM 22 febbraio 2018;
- nell'ambito delle disposizioni introdotte dalla citata Variante alle NA del PAI figura, in particolare, l'art. 57, recante “*Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione (Mappe PGRA). Coordinamento dei contenuti delle Mappe PGRA con il previgente quadro conoscitivo del PAI, ai sensi dell'art. 9 del D. lgs. n. 49/2010*”;
- il suddetto articolo 57 NA precisa specificamente, ai commi 1 e 3, che gli elaborati cartografici rappresentati dalle Mappe del PGRA costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI, nonché quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni degli Elaborati del PAI stesso, anche con riguardo alla delimitazione delle Fasce fluviali di cui alle Tavole cartografiche dell'Elaborato 8 di tale Piano e di quelle di cui al PSFF. In virtù della stretta interrelazione tra gli elaborati cartografici dei due stralci di Piano di bacino distrettuale sopra menzionati, sussiste quindi la necessità di assicurare il coordinamento tra le cartografie del PGRA e quelle del PAI (specialmente con riguardo alle Tavole di delimitazione delle Fasce fluviali di cui all'Elaborato 8 di quest'ultimo stralcio del Piano di bacino);
- per garantire l'aggiornamento tempestivo delle cartografie di cui ai punti precedenti in tutti i casi in cui occorresse procedere a modificare le une o le altre in conseguenza di approfondimenti conoscitivi o della realizzazione di interventi programmati, il comma 4 dello stesso art. 57 NA ha previsto e disciplinato una specifica procedura semplificata di aggiornamento degli Elaborati del PAI disponendo testualmente che “*il Segretario Generale è delegato ad approvare, previo parere del Comitato Tecnico, le varianti alle perimetrazioni delle Fasce fluviali e delle aree RME ai fini del loro adeguamento al nuovo quadro conoscitivo del PAI risultante dalle integrazioni introdotte dalle Mappe PGRA*”;
- contestualmente, allo scopo di assicurare il costante e puntuale aggiornamento delle Mappe del PGRA in conseguenza di modifiche della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio (ivi compresi gli aggiornamenti del PAI), nonché allo stato di realizzazione delle opere programmate, l'art. 9 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 4 del 17 dicembre 2015 (successivamente integrato dall'art. 10 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016) ha previsto che detti aggiornamenti siano approvati con Decreto del Segretario Generale, nel rispetto delle condizioni previste dal citato art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e s.m.i.;

ATTESO CHE

- in ottemperanza all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (che ha modificato il D. Lgs. n. 152/2006, sostituendo in particolare i citati artt. 63 e 64) è stato emanato il DM 25 ottobre 2016 n. 294 che ha stabilito la soppressione delle previgenti Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 a far data dal 17 febbraio 2017 ed il trasferimento di tutte le competenze e dei rapporti attivi e passivi facenti capo a dette Autorità alle Autorità di bacino distrettuali, una volta completato l'iter previsto dalla legge con l'emanazione dei DPCM di cui al comma 4 dell'art. 63 del Decreto legislativo;
- a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 4 aprile 2018, questa Autorità di bacino distrettuale è definitivamente subentrata in tutti i rapporti e le funzioni già attribuite alla soppressa Autorità di bacino nazionale del fiume Po. Oltre agli strumenti di Piano adottati ed approvati nella vigenza delle norme precedenti (tra cui il PSFF ed il PAI), sono stati fatti comunque salvi tutti i provvedimenti

adottati dal Comitato Istituzionale fino alla soppressione della suddetta Autorità di bacino nazionale, salvo adeguamento delle disposizioni in essi stabilite al mutato quadro legislativo. In particolare, a seguito del suddetto DPCM, la delega all'approvazione delle varianti di adeguamento di cui all'art. 57, comma 4 delle NA del PAI è da ritenersi attribuita al Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che la esercita a seguito di istruttoria svolta dalla Segreteria tecnico operativa e dell'acquisizione del parere della Conferenza Operativa della stessa Autorità di bacino distrettuale, espresso ai sensi del comma 9 dell'art. 63 del D. Lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 51 della legge n. 221/2015), che sostituisce il parere del soppresso Comitato tecnico dell'Autorità di bacino nazionale del fiume Po;

ATTESO, INOLTRE, CHE

- l'art. 54 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120) ha recentemente introdotto una disciplina legislativa per le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 derivanti *“dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo”*, disciplinando così una materia che finora era stata oggetto esclusivamente di disposizioni contenute nelle NA dei diversi PAI approvati nella vigenza della citata legge n. 183/1989 (tra cui il suddetto art. 57 delle NA del PAI-Po). Tale disciplina (contenuta nei commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., introdotti dal citato articolo 54) attribuisce al Segretario Generale la competenza all'approvazione delle suddette modifiche (d'intesa con le Regioni territorialmente competenti e previo parere favorevole della Conferenza Operativa) e stabilisce, inoltre, che tali aggiornamenti siano effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica;
- a mente della formulazione delle suddette norme di legge, deve quindi ritenersi che le stesse trovino applicazione anche per le modifiche degli Elaborati del PAI-Po derivanti da approfondimenti del quadro conoscitivo di tale Piano;

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito del PAI-Po per il bacino del torrente Varaita sono state definite, al punto 3.3. dell'Elaborato n. 3, le linee generali di assetto idraulico e idrogeologico (di seguito: *assetto di progetto*) e sulla base di esse sono state delimitate le Fasce fluviali di tale corso d'acqua nell'Elaborato n. 8 del medesimo Piano stralcio (Tavole 209-IV; 209-I; 191-III; 191-I; 173-II);
- il suddetto bacino idrografico è stato successivamente oggetto di studi di approfondimento, condotti da Regione Piemonte ed AIPO tra il 2009 ed il 2013, all'esito dei quali la soppressa Autorità di bacino nazionale del fiume Po ha elaborato uno *“Schema di Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): torrente Varaita da Costigliole Saluzzo alla confluenza nel fiume Po”*, specificamente rivolto a recepire nel PAI-Po le risultanze degli strumenti della pianificazione per la gestione del rischio di alluvioni nel distretto idrografico del fiume Po che nel frattempo erano stati adottati e approvati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i., integrando, di conseguenza, l'assetto di progetto a suo tempo definito per il corso d'acqua in esame. Tale Schema di Progetto di Variante è stato quindi adottato con decreto del Segretario Generale n. 67 del 27 aprile 2017 e pubblicato ai fini dello svolgimento delle procedure di partecipazione attiva degli interessati previste dalle vigenti norme di legge;
- prima dell'adozione definitiva del suddetto Progetto di Variante al PAI, tuttavia, è stata riscontrata la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti conoscitivi da parte di AIPO e, per tale motivo, si è quindi ritenuto necessario attendere la conclusione di detti studi di approfondimento per procedere alla modifica del Progetto di Variante originario in coerenza con gli esiti degli studi

medesimi;

- i suddetti approfondimenti si sono conclusi nel 2020 e sulla scorta delle risultanze di essi (riportate, in dettaglio, nella *Relazione Tecnica del Progetto di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale* allegato al presente Decreto) è stato possibile per questa Autorità di bacino distrettuale (che è subentrata all'Autorità di bacino nazionale del Po a seguito della soppressione di quest'ultima) procedere alla revisione e rielaborazione dello *Schema di Progetto di Variante* del 2017, tenendo conto anche di alcune osservazioni pervenute dagli interessati durante la fase di partecipazione attiva conseguente alla pubblicazione dello *Schema* medesimo;
- all'esito delle attività di cui al punto precedente ed allo scopo di adempiere alle finalità della pianificazione di bacino (in particolare, di ridurre le potenziali conseguenze negative per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle alluvioni e da altri fenomeni di dissesto previsti dagli strumenti del Piano di bacino distrettuale), la Segreteria tecnico operativa di questa Autorità ha pertanto predisposto un "*Progetto di aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po e del PGRA del Distretto idrografico del Po: torrente Varaita da Costigliole Saluzzo alla confluenza nel fiume Po*" (di seguito brevemente definito "*Progetto di aggiornamento del Piano di Bacino distrettuale*" o "*Progetto di aggiornamento*");
- nell'ambito del suddetto *Progetto di aggiornamento*, in primo luogo, sono state aggiornate e messe a sistema le conoscenze acquisite all'esito dei menzionati approfondimenti ed osservazioni pervenute, modificando la delimitazione delle fasce fluviali del PAI relative al torrente Varaita. In particolare, si è proceduto all'integrazione degli Elaborati n. 3 (*Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico*) e n. 8 (*Tavole di delimitazione delle Fasce fluviali*) del PAI relativamente a tale corso d'acqua, modificando le Fasce fluviali di tale corso d'acqua nel tratto da Costigliole Saluzzo a confluenza Po;
- sempre sulla scorta delle risultanze degli studi ed approfondimenti di cui ai punti precedenti, nell'ambito del *Progetto di aggiornamento* si è proceduto alla modifica delle *Mappe* del PGRA relative al II ciclo di pianificazione sessennale (2021 – 2027), con particolare riguardo alle delimitazioni relative alle aree di pericolosità idraulica presenti nel bacino del suddetto corso d'acqua che interessano l'ambito territoriale RP (Reticolo Principale);

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- a norma delle disposizioni di legge e di Piano in precedenza richiamate, al fine di poter procedere all'approvazione definitiva degli aggiornamenti di Piano di cui al *Progetto di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale* sopra menzionato sussiste la necessità di adottare detto Progetto di aggiornamento e di pubblicarlo, per le finalità di partecipazione attiva degli interessati di cui all'art. 68, comma 4 *ter* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- in particolare, a mente dell'estensione dell'ambito territoriale di riferimento del Progetto di aggiornamento di cui al punto precedente (che interessa numerosi Comuni), delle particolari modalità e dei fini propri del Metodo di delimitazione delle Fasce fluviali del PAI-Po nonché dell'esigenza di garantire nel modo più adeguato la partecipazione di tutti i soggetti interessati, sia pubblici che privati, si reputa altresì necessario fare riferimento alle modalità procedurali previste, in generale, per l'adozione del PAI dai commi 2, 3 e 4 del suddetto art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- per le medesime finalità di cui ai punti precedenti, sussiste altresì la necessità di acquisire l'intesa della Regione Piemonte ai fini dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano in oggetto, ai sensi di quanto stabilito dal comma 4 *bis* del citato art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

ACQUISITO

- il parere *favorevole* espresso dalla Conferenza Operativa di questa Autorità, ai sensi degli artt. 63, comma 9 e 68, comma 4 *ter* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nella seduta del 15 luglio 2021;

DATO ATTO CHE

- l'Ing Andrea Colombo, è responsabile unico del Procedimento di cui al presente Decreto e, che con la sottoscrizione del presente atto, attesta che non sussiste conflitto di interesse in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

PRESO ATTO

- dei pareri resi ai sensi dell'art. 15 del vigente *“Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po”*, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Deliberazione n. 3 del 18 novembre 2019;

VISTO, INFINE

- il DPCM 14 luglio 2017, con il quale il dott. Meuccio Berselli è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Adozione di un *“Progetto di aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po e del PGRA del Distretto idrografico del Po: torrente Varaita da Costigliole Saluzzo alla confluenza nel fiume Po”*, per le finalità di cui all'art. 68, comma 4 ter del D. Lgs. n. 152/2006)

1. È adottato il *“Progetto di aggiornamento del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po e del PGRA del Distretto idrografico del Po: Torrente Varaita da Costigliole Saluzzo alla confluenza nel fiume Po”*, allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, al pari delle premesse precedenti.

ARTICOLO 2

(Contenuti del *Progetto di aggiornamento di Piano*)

1. Il Progetto di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale in adozione è costituito dai seguenti elaborati:

- *Relazione Tecnica - linee generali di assetto idraulico e idrogeologico, delimitazione delle fasce fluviali e delle aree di pericolosità del PGRA;*
- *Portate di progetto e profili di piena;*
- *Atlante cartografico della proposta di ridelimitazione delle fasce fluviali;*
- *Atlante cartografico con l'aggiornamento della delimitazione delle aree allagabili del PGRA del torrente Varaita (RP).*

ARTICOLO 3

(Finalità del *Progetto di aggiornamento*)

1. Il presente Progetto di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale è adottato al fine di integrare gli Elaborati n. 3 e n. 8 del PAI-Po e di assicurare il coordinamento tra i contenuti dei citati Elaborati del PAI-Po relativi ai corsi d'acqua che ne costituiscono oggetto ed il *“Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po”* (PGRA) con riferimento ai corsi d'acqua dell'ambito territoriale interessato, al fine della riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per

l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali.

2. L'adozione del presente Progetto di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale costituisce altresì adempimento dell'art. 7, comma 3, lett. *a* e dell'art. 9, comma 1 del D. Lgs. n. 49/2010.

ARTICOLO 4

(Pubblicazione del Progetto di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale e fase di partecipazione attiva degli interessati)

1. Il presente Decreto, corredato dal *Progetto di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale* ad esso allegato, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale fino al termine di cui al successivo comma 2. L'Autorità di bacino provvede a trasmettere l'avviso dell'adozione del presente Decreto alla redazione del BUR della Regione Piemonte, ai fini della pubblicazione dell'avviso stesso.

2. Il presente Decreto, unitamente al *Progetto di aggiornamento del Piano di bacino distrettuale* con esso adottato ed alla relativa documentazione, è trasmesso, alla Regione Piemonte la quale provvede a inviarlo alle Province ed ai Comuni territorialmente interessati dall'aggiornamento stesso, ai fini della pubblicazione ai rispettivi albi pretori.

3. In conformità al combinato disposto degli artt. 68, comma 4 *ter* e 66 del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., ai fini della partecipazione attiva di tutte le parti interessate, fino ad un termine di novanta giorni consecutivi successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Segretario Generale di cui al comma 1 sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale chiunque sia interessato può proporre osservazioni scritte in ordine al *Progetto di aggiornamento* adottato con il Decreto medesimo. Tali osservazioni devono essere indirizzate alla Regione Piemonte, territorialmente competente, che provvede ad istruirle ed a formulare le necessarie controdeduzioni di concerto con la Segreteria tecnico – operativa dell'Autorità di bacino distrettuale.

4. Al fine di garantire la necessaria coerenza tra pianificazione di bacino distrettuale e pianificazione territoriale la Regione, in coerenza con quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., convoca una conferenza programmatica articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalla Regione stessa, alla quale partecipano le Province ed i Comuni interessati, unitamente alla Regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino. Detta Conferenza esprime un parere sul progetto di aggiornamento al Piano con particolare riferimento alla integrazione dei suoi contenuti su scala provinciale e comunale.

5. Al termine della fase di partecipazione e consultazione di cui ai commi precedenti, la Regione Piemonte procede ad esprimere, con atto formale di Consiglio, di Giunta o di altro organo a ciò competente in base al rispettivo ordinamento regionale, il proprio parere rispetto alla versione definitiva del *Progetto di aggiornamento*, conseguente alla procedura di cui al presente articolo. Detto parere regionale, qualora favorevole, assume il valore di intesa di cui all'articolo 68, comma 4 *bis* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai fini dell'approvazione dell'aggiornamento del PAI di competenza del Segretario Generale dell'Autorità di bacino. È facoltà della Regione delegare, con atto del Consiglio o della Giunta, l'espressione del parere di cui al comma precedente ai rispettivi rappresentanti presso la Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino distrettuale. Il verbale della Conferenza Operativa dovrà, in tal caso, menzionare espressamente in modo distinto il parere dei rappresentanti regionali rispetto a quello attribuito alla competenza della stessa Conferenza Operativa dall'articolo 68, comma 4 *bis* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come presupposto dell'approvazione dell'aggiornamento da parte del Segretario Generale.

6. L'aggiornamento del Piano di Bacino distrettuale in oggetto dovrà essere approvato con Decreto del Segretario Generale di questa Autorità ai sensi dell'art. 68, comma 4 *bis* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., previo parere favorevole della Conferenza Operativa e a seguito dell'acquisizione del parere regionale aventi valore d'Intesa di cui al comma precedente. Detta approvazione deve avvenire entro 6 mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente Decreto sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

ARTICOLO 5

(Misure temporanee di salvaguardia per le aree interessate dal Progetto di aggiornamento in adozione)

1. Dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale e fino all'approvazione definitiva dell'aggiornamento in oggetto, alle aree interessate dal Progetto di aggiornamento in adozione e non ancora sottoposte alle disposizioni vincolanti stabilite dalle vigenti Norme di Attuazione del PAI-Po, si applicano misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con i contenuti di cui alle seguenti lettere *a)* e *b)*:

a) alle aree interessate dagli aggiornamenti degli Elaborati n. 3 e n. 8 del PAI-Po si applicano, rispettivamente, gli art. 1, commi 5 e 6; art. 29, comma 2; art. 30, comma 2; art. 32, commi 3 e 4; art. 38; art. 38*bis*; art. 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6; art. 41 delle citate NA del PAI-Po;

b) alle aree interessate dagli aggiornamenti delle *Mappe* del PGRA si applicano le disposizioni di cui al Titolo V delle NA del PAI-Po, nonché le disposizioni regionali attuative approvate dalla Regione ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

2. Per le aree di cui al comma precedente, sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e s. m. i.) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di adozione del presente Decreto e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Meuccio Berselli)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.